

## **2.0.8 (già 3.0.4)**

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Delega al Governo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari autostradali)*

1. Al fine di garantire condizioni di effettiva parità tra gli operatori che forniscono attività strumentali e ausiliarie di miglioramento per l'utenza del servizio autostradale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Ministero dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* revisione di tutti gli atti convenzionali che regolano le concessioni autostradali sulla rete a pedaggio;

*b)* previsione di adeguate misure che garantiscano condizioni di effettiva parità tra gli operatori del mercato con riferimento alle attività strumentali e ausiliarie di miglioramento del servizio per l'utenza.».

## 5.10 (testo 2)

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-ter.1» con il seguente:*

*«1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni sono effettuate ai sensi del comma 1-ter in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo da porre a carico del concessionario subentrante, nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica ed accelerare i tempi del procedimento in considerazione del rilevante interesse pubblico, le Regioni privilegiano nell'affidamento delle relative concessioni il ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 comma 15 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;*

b) *al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», sostituire le parole. «31 dicembre 2022», con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

c) *al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «1-sexies» con il seguente:*

*«1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'ex concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo il corrispettivo che gli ex concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere passate proprietà pubblica nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza.»;*

d) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di velocizzare l'effettiva concorrenzialità nel settore le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Per tali casi l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza resta in ogni caso disciplinata ai sensi delle leggi regionali vigenti.».

## **5.11 (testo 2)**

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-ter.1» con il seguente:*

«1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni sono effettuate ai sensi del comma 1-ter in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo da porre a carico del concessionario subentrante, nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica ed accelerare i tempi del procedimento in considerazione del rilevante interesse pubblico, le regioni privilegiano nell'affidamento delle relative concessioni il ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 comma 15 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

### **9.0.3 (già 24.0.4)**

CALIGIURI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)*

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, al comma 1-*bis*, alle parole: "la dichiarazione mendace comporta" premettere le seguenti: "Qualora la falsità sia stata espressa su una circostanza determinante ai fini della concessione del beneficio,".

2. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

## **17.0.2 (testo 2)**

CAMPARI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

### **«Art. 17-bis**

*(Disposizioni per l'incremento di personale presso le unità di raccolta di sangue e di emocomponenti)*

1. In considerazione della carenza del personale medico dedicato alla raccolta di sangue, al fine di non compromettere l'autosufficienza nazionale ed incrementare il personale a disposizione presso le unità di raccolta del sangue e di emocomponenti delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari del sangue, all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, essi possono altresì prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria ed occasionale, nel massimo di 12 ore settimanali, presso ospedali o strutture private accreditate in sede regionale, che eseguono attività sanitaria secondo *Good Practice Guidelines* - GPGs, elaborate dalla Commissione europea e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria (EDQM), conservando il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta, remunerata secondo gli accordi economici di settore. Le modalità per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze."».

**21.0.13 (già 20.0.2)**

GIACOBBE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Modalità di comunicazione delle contestazioni relative ai mancati pagamenti di fatture e della sospensione di forniture)*

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell'articolo 6 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero tramite qualsiasi altra modalità digitale"».